

Statuto Demamah 2014

Preambolo

Il 19 settembre 2009 un gruppo di persone, provenienti da esperienze spirituali e religiose molto diverse, ma accomunate dalla ricerca di Dio, dall'amore alla voce e al canto, si riunirono a S.Giustina (BL) per dar vita a una nuova associazione a cui venne dato il nome di "Demamah", attratti e affascinati dalla "voce di una brezza leggera" con la quale il Signore si manifestò ad Elia. Essa corrispondeva alla comune esperienza di voce, di suono e di Dio.

Attraverso molte tappe, le più significative delle quali furono l'incontro con la comunità monastica e la liturgia benedettina di Norcia (PG) e l'incontro con don Giovanni Unterberger, attuale consigliere spirituale, Demamah ricevette il dono e compì la scelta di abbracciare la fede cristiana-cattolica, assumendo la fisionomia di una piccola comunità di fratelli e sorelle alla ricerca di un Dio che ora veniva riconosciuto in Gesù Cristo e nel Suo Vangelo, presente e operante nella Santa Madre Chiesa.

Da qui nacque il desiderio e il bisogno di una Regola che guidasse il cammino personale e comunitario e la necessità di rivedere lo Statuto per adattarlo alla nuova realtà, chiedendo il riconoscimento ecclesiale quale Associazione privata di fedeli.

Art. 1 Natura, Denominazione, sede

L'Associazione "DEMAMAH" è un'associazione privata di fedeli costituitasi nel rispetto del Codice di Diritto Canonico, del Codice Civile e della normativa in materia, con sede a Santa Giustina (BL) in Via Statagn, n.7. Eventuale cambio di sede non comporterà variazioni statutarie, ma sarà compito del Presidente effettuare la sola variazione ai fini fiscali, segnalandola altresì all'autorità ecclesiastica.

Art. 2 Finalità

- a. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità religiosa, spirituale e sociale nell'ambito della religione cristiana cattolica, in particolare nei settori della cultura, dell'arte, della formazione e informazione.
- b. I proventi delle attività da essa promosse non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, ma andranno sempre reinvestiti per il raggiungimento dei fini sociali.
- c. Le finalità che si propongono sono, in particolare:
 - i. Promuovere la crescita umana e spirituale della persona, in particolare attraverso la ricerca personale e la conversione continua alla realtà, a Dio e dal peccato, coltivando il desiderio di abbandonare totalmente se stessi alla volontà di Dio;
 - ii. Vivere nel laicato i tre consigli evangelici della povertà, castità e obbedienza – come espressi nel regolamento interno, d'ora poi denominato "Regola" - al fine di crescere nell'amore a Dio e al prossimo;
 - iii. Vivere la dimensione comunitaria dell'amore fraterno;
 - iv. Diffondere nel mondo la buona novella del Vangelo, sia attraverso iniziative personali dei singoli membri, sia attraverso iniziative comunitarie proprie dell'associazione, sia partecipando alle iniziative della Chiesa locale (parrocchie, diocesi di appartenenza) o di altre associazioni, comunità o movimenti ecclesiali;
 - v. Vivere nella Chiesa e amare la Chiesa, pregando, testimoniando e professando la propria fedeltà al Magistero, lavorando e prendendo parte fattivamente alla vita della Chiesa;
 - vi. Contribuire allo splendore della liturgia cattolica;
 - vii. Promuovere la conoscenza e diffusione della spiritualità benedettina.
- d. Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione può:
 - i. Proporre e promuovere itinerari formativi comunitari e per i singoli aderenti che permettano di crescere umanamente, religiosamente e spiritualmente nella fede cattolica e nell'amore a Dio e al prossimo;
 - ii. proporre e promuovere iniziative artistiche e attività didattiche che permettano la conoscenza e diffusione della musica sacra e del canto gregoriano in particolare, nonché della poesia, del teatro e della danza sacri;
 - iii. promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, catechisti e formatori, secondo le finalità sopra espresse;
 - iv. svolgere attività corali e teatrali, organizzando al suo interno cori con caratteristiche differenziate, partecipando a manifestazioni in Italia e all'estero;
 - v. promuovere iniziative editoriali volte alla divulgazione della spiritualità, della liturgia, della cultura musicale - sacra in particolare-, della vocalità e dell'arte;
 - vi. Collaborare con la Chiesa locale e nazionale, con altre associazioni, movimenti, enti, organizzazioni e istituzioni, che si propongano finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze, avanzando proposte e partecipando attivamente alle varie forme decentrate di gestione;
 - vii. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei membri dell'associazione, delle loro famiglie e simpatizzanti;
 - viii. Gestire sedi sociali o strutture aventi servizi di ospitalità, ristorazione e mescita di alimenti e bevande atte a soddisfare le esigenze di tutti gli associati;
 - ix. Rendere pubbliche le sopra citate attività attraverso tutti i mezzi di comunicazione e Internet.

Art. 3 Membri

- a. Tutti i fedeli che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa cattolica, possono far parte dell'Associazione, purché ne condividano l'ispirazione, le finalità e la spiritualità e, dopo un periodo di prova e di verifica di almeno un anno, s'impegnino a rispettarne lo Statuto, la Regola e a collaborare fattivamente per il raggiungimento dei fini sociali.
- b. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e la motivazione per la quale richiede di poter far parte dell'associazione, impegnandosi a versare la quota associativa, a rispettarne Statuto e regolamento interno e a impegnarsi per il raggiungimento dei fini sociali nelle modalità che gli verranno assegnate.
- c. Tutti i membri hanno pari dignità e diritto di voto e sono previste le seguenti categorie di membri:
 - i. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - ii. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - iii. benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
- d. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei membri

- a. I membri hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- c. I membri devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e la Regola.
- d. I membri svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione dei compiti e funzioni assegnati e delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del membro

- a. Il membro può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che accerterà il venir meno di diritti e doveri conseguenti la qualifica di membro.
- b. Il membro che viene meno ai principi contemplati nello statuto e/o reca danno al buon nome dell'Associazione "Demamah", in rapporto alla gravità dell'atto compiuto, può essere espulso.
- c. L'esclusione è deliberata, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo con voto segreto favorevole della maggioranza dei due terzi.

Art. 6 Vita, impegni spirituali e materiali, e formazione personale

- a. Ogni persona che sceglie di far parte dell'Associazione deve assumerne l'identità spirituale caratterizzata dai punti cardine della Regola, che s'impegna ad osservare nella vita personale e comunitaria:
 - Ricerca personale di Dio e conversione continua
 - Desiderio di abbandonarsi alla Volontà di Dio
 - Vivere nel laicato i tre consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza
 - Crescere nell'amore a Dio e al prossimo
 - Vivere la dimensione comunitaria dell'amore fraterno.
 - Diffondere la Buona Novella e andare incontro al mondo
 - Vivere nella Chiesa e amare la Chiesa
 - Crescere nell'appartenenza alla comunità cristiana della parrocchia e della diocesi
 - Contribuire allo splendore della liturgia
 - Ispirazione alla Regola di San Benedetto
 - Riconoscimento del simbolo comunitario
 - Venerazione dei Santi patroni
- b. Ogni membro s'impegna a partecipare con regolarità alla vita associativa e comunitaria, in particolare agli incontri mensili e allo svolgimento dei compiti a lui assegnati, fatti salvi seri e giustificati motivi familiari, di salute e professionali.
- c. Il cammino di formazione nell'Associazione vuole rispondere alle esigenze spirituali di ciascuna persona; pertanto, onde accompagnare il passo di ciascuno, le proposte spirituali sono varie:
 - i. Direzione spirituale da parte del Consigliere spirituale o altro sacerdote, religioso/a, laico/a da lui consigliato/a;
 - ii. Incontri di formazione umana, spirituale, liturgica e musicale, o altro previsto dal presente Statuto, aperti anche al pubblico o riservati ai membri;
 - iii. Liturgia delle Ore secondo la tradizione monastica benedettina (Ufficio Divino);
 - iv. S.Messa nelle domeniche e festività;
 - v. Possibilità di accedere ai Sacramenti, in particolare la Confessione e l'Eucaristia, e possibilità di chiedere al consigliere spirituale la celebrazione degli altri Sacramenti;
 - vi. Lezioni, conferenze, convegni;

- vii. Pubblicazioni proprie o di altre editrici cattoliche;
- viii. Ritiri spirituali, pellegrinaggi, incontri di preghiera;
- ix. Allestimento di sacre rappresentazioni o di programmi musicali spirituali;
- x. Altro che la creatività dello Spirito Santo saprà ispirare nel tempo.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

- a. Gli organi dell'associazione sono:
 - i. Assemblea dei soci;
 - ii. Il Presidente e il Vice-Presidente
 - iii. Il Consiglio Direttivo;
 - iv. Il Consigliere spirituale.
- b. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 – L'Assemblea

- a. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i membri.
- b. E' convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (per lettera, e-mail o fax con ricevuta di ricezione) da inviare almeno 15 giorni prima della data di convocazione e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- c. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- d. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

- a. Spetta all'assemblea:
 - i. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - ii. fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - iii. definire le linee dell'attività dell'Associazione, sulla base del programma e delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
 - iv. valutare le iniziative già fatte o in corso;
 - v. approvare la Regola e le sue eventuali modifiche;
 - vi. deliberare in via definitiva sulla esclusione dei membri;
 - vii. eleggere il Consiglio Direttivo in un numero dispari di componenti;
 - viii. deliberare circa le modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Associazione, avanzate dal Consiglio Direttivo.
 - ix. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Validità Assemblee

- a. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- b. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun iscritto.
- c. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- d. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli iscritti presenti o per delega, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei presenti in assemblea.
- e. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante appositamente nominato all'inizio dei lavori dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Il Presidente

- a. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, e la rappresenta di fronte al Vescovo; presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; ha il compito di curare la corretta applicazione del presente statuto; promuove la comunione tra tutti gli aderenti e definisce con il Consiglio iniziative e attività; ha compiti di amministrazione ordinaria, può delegare alcune sue funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo da lui individuato.
- b. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
- c. Il Presidente comunica l'ammissione ai nuovi membri che ne abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo; comunica altresì l'allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo Statuto.

Art. 12 - Il Vice-Presidente

- a. Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso; egli ha il compito di sostituire il Presidente qualora questi sia assente o impedito, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, ossia da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri eletti dall'assemblea tra i propri iscritti e resta in carica cinque anni; i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
- b. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- c. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consigliere spirituale senza diritto di voto.
- d. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:
 - i. coadiuva il Presidente nella conduzione dell'Associazione;
 - ii. delibera sull'ammissione dei nuovi membri, dà il benestare per la loro uscita e, in casi gravi, autorizza il Presidente, con la maggioranza dei due terzi, a procedere al loro allontanamento;
 - iii. propone all'Assemblea il programma annuale delle attività e l'assunzione di eventuali nuove iniziative;
 - iv. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - v. attua le decisioni dell'Assemblea circa le attività dell'Associazione;
 - vi. elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
 - vii. sceglie il Consigliere spirituale;
 - viii. propone le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- e. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere convocato in sessione straordinaria dal Presidente anche su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
- f. All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti, a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso, un segretario e un tesoriere, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
 - i. Il **segretario** mette in atto le decisioni adottate dal consiglio direttivo, redigere i verbali delle riunioni, custodisce i documenti dell'associazione e, in genere, coordina i lavori propri di un segretario.
 - ii. Il **tesoriere** tiene la gestione economica dell'associazione, amministra i beni materiali dell'ente, cura la contabilità e predisporre i relativi rendiconti, e quant'altro costituiscano le funzioni tipiche della gestione economica e finanziaria.

Art. 14 - L'amministrazione dei beni

- a. L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:
 - i. dalle quote associative e d'iscrizione versate dai soci;
 - ii. dai contributi da privati e da altri enti e istituzioni anche pubbliche;
 - iii. da donazioni e lasciti testamentari;
 - iv. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - v. da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - vi. da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.
- b. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- c. I proventi delle attività, nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i membri, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - Rendiconto economico-finanziario

- a. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- b. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria generale, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno, con le maggioranze previste dal presente statuto. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- c. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'assemblea stessa, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
- d. In caso di cessazione dell'Associazione i fondi raccolti, compatibilmente con le norme di legge, saranno devoluti secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Consigliere spirituale

- a. L'Associazione "DEMAMAH" è assistita da un Consigliere spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo tra i sacerdoti secolari o regolari e confermato dall'Ordinario diocesano.
- b. Il Consigliere spirituale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; ha il compito di animare spiritualmente l'associazione e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci senza funzioni di governo, ma con mansioni di natura pastorale.
- c. Rappresenta la Chiesa ed è il garante della cattolicità dell'associazione e della sua comunione con la Chiesa.
- d. Essendo sacerdote, si rende disponibile ad amministrare i Sacramenti per la comunità ogni qual volta sia possibile.
- e. Presiede l'Ufficio Divino ed è responsabile della Liturgia

Art. 17 – Rapporto con le Chiese locali

Qualora l'Associazione voglia operare in una Diocesi diversa da quella di Belluno-Feltre sarà sua cura richiedere previamente il consenso dell'Ordinario diocesano territorialmente competente. Si farà poi conoscere dal Parroco della parrocchia nel cui territorio realizzerà le proprie attività, inserendosi possibilmente nel cammino pastorale delle diverse comunità, parrocchiali e diocesane, secondo la propria specificità.

Art. 18 - Norme finali

- a. La modifica del presente statuto e l'eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è di competenza dell'assemblea, che delibera con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- b. In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità religiosa, spirituale o sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- c. Le eventuali modifiche dello Statuto vanno preventivamente sottoposte all'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente.
- d. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, nonché le norme del diritto canonico in materia di associazioni private di fedeli.